



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 2104

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO:

Aggiornamento della deliberazione n. 1634 di data 13 ottobre 2017, avente ad oggetto "Approvazione delle disposizioni in materia di gestione coordinata delle partecipazioni societarie della Provincia e di gestione ed organizzazione delle società controllate dalla Provincia. Atti conseguenti".

Il giorno **16 Dicembre 2024** ad ore **09:40** nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

ASSESSORE

MARIO TONINA

Presenti:

ASSESSORE

**ROBERTO FAILONI
MATTIA GOTTARDI
SIMONE MARCHIORI
ACHILLE SPINELLI**

Assenti:

PRESIDENTE
VICEPRESIDENTE
ASSESSORE

**MAURIZIO FUGATTI
FRANCESCA GEROSA
GIULIA ZANOTELLI**

Assiste:

IL DIRIGENTE

NICOLA FORADORI

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il relatore comunica,

A seguito delle novità normative intervenute a livello nazionale con l'adozione del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (testo unico delle società a partecipazione pubblica) e a livello provinciale con gli interventi di adeguamento dell'ordinamento locale al decreto medesimo, la Giunta provinciale ha approvato con la deliberazione n. 1634 di data 13 ottobre 2017 specifiche disposizioni in materia di gestione coordinata delle partecipazioni societarie della Provincia e di gestione ed organizzazione delle società controllate dalla Provincia.

Tali disposizioni definiscono, le modalità e i termini di assolvimento degli obblighi di informazione previsti dall'articolo 15 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175; i criteri e i profili attinenti l'efficientamento delle società provinciali ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e un'organizzazione interna alla Provincia per la gestione coordinata delle partecipazioni societarie ai sensi dell'articolo 18 della legge provinciale 10 febbraio 2005, n. 1, con particolare riferimento alla funzione di direttiva da esercitare in base all'articolo 79 dello Statuto Speciale di Autonomia per i profili attinenti alla programmazione economico – finanziaria

La deliberazione, già più volte oggetto di aggiornamento, necessita ora di essere adeguata alle modifiche apportate nel corso del 2024, a seguito dell'avvio della nuova legislatura, all'organizzazione provinciale, con deliberazioni n. 157 di data 9 febbraio 2024 e n. 292 di data 8 marzo 2024. Si rende infatti necessario intervenire per aggiornare alle modifiche intervenute l'allegato approvato con deliberazione n. 1634 di data 13 ottobre 2017 e già sostituito e modificato con deliberazioni n. 927 di data 3 luglio 2020, n. 902 di data 28 maggio 2021 e n. 218 di data 18 febbraio 2022.

Si propone, quindi, di approvare le disposizioni in materia di gestione coordinata delle partecipazioni societarie della Provincia e di gestione ed organizzazione delle società controllate dalla Provincia nel testo che viene allegato sub A) alla presente deliberazione, per formarne parte integrante e sostanziale.

Tali disposizioni costituiscono, come già per la deliberazione n. 1634 di data 13 ottobre 2017, a tutti gli effetti idonea direttiva per le società di primo e secondo grado controllate dalla Provincia, che sono tenute ad assicurare con tutti gli atti necessari la piena realizzazione degli obiettivi e degli assetti delineati.

Anche a tal fine si reputa utile notiziare del presente provvedimento le strutture provinciali di primo livello e le società partecipate dalla Provincia.

Infine, si ritiene di procedere alla pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale della Provincia autonoma di Trento alla voce "Amministrazione trasparente" in base al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Per quanto sopra premesso e rilevato,

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita e condivisa la relazione in ogni punto;
- richiamati gli atti citati in premessa;

- visto l'articolo 18 della legge provinciale 10 febbraio 2005, n. 1;
- visto il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175;
- a voti unanimi, espressi nella forma di legge,

d e l i b e r a

- 1) di approvare, per le ragioni meglio specificate in premessa, le disposizioni in materia di gestione coordinata delle partecipazioni societarie della Provincia e di gestione ed organizzazione delle società controllate dalla Provincia nel testo che viene allegato sub A) alla presente deliberazione, per formarne parte integrante e sostanziale;
- 2) di sostituire l'allegato A) alla deliberazione n. 1634 di data 10 ottobre 2017, come già sostituito e modificato con deliberazioni rispettivamente n. 927 di data 3 luglio 2020, n. 902 di data 28 maggio 2021 e n. 218 di data 18 febbraio 2022, con l'allegato approvato con il presente provvedimento e di cui al punto 1);
- 3) di disporre che il contenuto definito nell'Allegato A) alla presente deliberazione costituisce a tutti gli effetti idonea direttiva per le società di primo e secondo grado controllate dalla Provincia, che sono tenute ad assicurare con tutti gli atti necessari la piena realizzazione degli obiettivi e degli assetti delineati;
- 4) di informare del presente provvedimento le strutture provinciali di primo livello e le società partecipate da questa Provincia;
- 5) di pubblicare la presente deliberazione sul sito istituzionale della Provincia autonoma di Trento alla voce "Amministrazione trasparente" in base al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
- 6) di dare atto che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico del bilancio provinciale.

Adunanza chiusa ad ore 10:00

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

Elenco degli allegati parte integrante

001 Allegato A

L'ASSESSORE

Mario Tonina

Questo atto, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle Linee guida AgID (artt. 3 bis, c. 4 bis, e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).

IL DIRIGENTE

Nicola Foradori

Questo atto, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle Linee guida AgID (artt. 3 bis, c. 4 bis, e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).

Allegato A)

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI GESTIONE COORDINATA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DELLA PROVINCIA E DI GESTIONE ED ORGANIZZAZIONE DELLE SOCIETÀ CONTROLLATE DALLA PROVINCIA

1. Organizzazione interna alla Provincia per la gestione coordinata delle partecipazioni societarie

Ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della legge provinciale 10 febbraio 2005, n. 1, la Provincia, in qualità di socio, indirizza e coordina l'attività delle società di capitali da essa controllate, nel rispetto del Codice Civile, secondo una logica di gruppo societario. A tal fine la struttura interna di riferimento per la gestione coordinata delle partecipazioni societarie è costituita dalla Direzione generale, cui compete sottoporre all'esame della Giunta provinciale e fatta salva l'autonomia delle singole società, l'approvazione delle linee strategiche di gruppo orientate ad assicurare:

- a) le sinergie operative tra le società del gruppo;
- b) la valutazione e l'analisi dei bilanci e la predisposizione del bilancio consolidato;
- c) lo svolgimento dei compiti propri del capogruppo;
- d) il coordinamento degli statuti delle società controllate e del loro sistema di governo;
- e) il coordinamento dell'attività delle società controllate per un efficace perseguimento degli obiettivi strategici della Provincia.

Inoltre, fra i compiti spettanti alla medesima struttura rientrano anche gli adempimenti e le misure attuative previsti dagli articoli:

- ❖ 18, commi 2, 3 bis e 3 bis 1, della legge provinciale 10 febbraio 2005, n. 1;
- ❖ 18 bis della legge provinciale 10 febbraio 2005, n. 1;
- ❖ 58, comma 8 bis, della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7.

Compete al Dipartimento affari istituzionali, anticorruzione e trasparenza curare gli adempimenti e le misure attuative previsti dagli articoli:

- ❖ 24, commi 1 e 2, della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27;
- ❖ 7, commi 10 e 13, della legge provinciale 29 dicembre 2016, n. 19;

La struttura interna di riferimento per la relazione di merito, inclusa la parte relativa alla prevenzione della corruzione e alla promozione della trasparenza, con la società controllata dalla Provincia autonoma di Trento è identificata dalla seguente tabella:

<i>Società</i>	<i>Struttura di merito</i>
<i>Cassa del Trentino S.p.A.</i>	Servizio per il coordinamento della finanza degli enti del sistema finanziario pubblico provinciale
<i>Interbrennero S.p.A.</i>	Dipartimento infrastrutture e trasporti
<i>ITEA S.p.A.</i>	Servizio politiche della casa; UMST Resilienza abitativa, sostenibilità e assegno unico
<i>Patrimonio del Trentino S.p.A.</i>	Unità di missione strategica patrimonio e trasporti
<i>Trentino Digitale S.p.A.</i>	Servizio ICT e trasformazione digitale; Unità di missione strategica digitalizzazione e reti
<i>Trentino Riscossioni S.p.A.</i>	Servizio entrate, finanza e credito
<i>Trentino School of Management società consortile a responsabilità limitata</i>	Dipartimento organizzazione, personale e innovazione
<i>Trentino Sviluppo S.p.A.</i>	Dipartimento sviluppo economico, ricerca e lavoro sentito il Dipartimento artigianato, commercio, promozione, sport e turismo

<i>Trentino Trasporti S.p.A.</i>	Unità di missione strategica patrimonio e trasporti
----------------------------------	---

La struttura interna di riferimento per la relazione di merito con la società controllata e a capitale non prevalente della Provincia autonoma di Trento, inclusa la parte relativa alla prevenzione della corruzione e alla promozione della trasparenza, è identificata dalla seguente tabella:

Società	Struttura di merito
<i>Infrastrutture Milano – Cortina 2020-2026 S.p.A.</i>	Dipartimento artigianato, commercio, promozione, sport e turismo
<i>Mediocredito Trentino Alto Adige S.p.A.</i>	Dipartimento affari finanziari
<i>Euregio Plus SGR S.p.A.</i>	Dipartimento sviluppo economico, ricerca e lavoro
<i>Pensplan Centrum S.p.A.</i>	Dipartimento sviluppo economico, ricerca e lavoro; Agenzia Provinciale per l'Assistenza e la Previdenza Integrativa

La struttura interna di riferimento per la relazione di merito con la società partecipata, inclusa la parte relativa alla prevenzione della corruzione e alla promozione della trasparenza, è identificata dalla seguente tabella:

Società	Struttura di merito
<i>Aeroporto Valerio Catullo S.p.A.</i>	Dipartimento infrastrutture e trasporti
<i>Autostrada del Brennero S.p.A.</i>	Unità di missione strategica affari generali della Presidenza e segreteria della Giunta
<i>Cassa Centrale Banca di Credito Cooperativo Italiano S.p.A.</i>	Dipartimento affari finanziari
<i>FINEST S.p.A.</i>	Unità di missione semplice internazionalizzazione e relazioni economiche della Provincia
<i>SET Distribuzione S.p.A.</i>	Dipartimento urbanistica, energia, catasto, tavolare e coesione territoriale
<i>Tunnel Ferroviario del Brennero S.p.A.</i>	Dipartimento infrastrutture e trasporti

La struttura interna di riferimento per la relazione di merito con la società controllata indirettamente è identificata dalla seguente tabella:

Società	Struttura di merito
Trentino Marketing s.r.l.	Dipartimento artigianato, commercio, promozione, sport e turismo, per il tramite di Trentino Sviluppo S.p.A. che detiene il controllo diretto sulla società
Trentino Lunch s.r.l.	Dipartimento organizzazione, personale e innovazione, per il tramite di Trentino Sviluppo S.p.A. che detiene il controllo diretto sulla società

Tale struttura di merito è incaricata di espletare:

- ❖ l'attività prevista per l'attuazione degli articoli 7 e 23 del Codice dei Contratti Pubblici, emanato con decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, e dell'articolo 10 della legge provinciale 17 giugno 2004, n. 6, tenendone tempestivamente informato il Dipartimento affari istituzionali, anticorruzione e trasparenza, nel caso in cui l'affidamento è disposto in house providing;
- ❖ il supporto alla Giunta provinciale nella promozione di idonee forme di partecipazione (anche ai processi decisionali) e consultazione con i soggetti indicati dall'articolo 18, comma 3 bis 2 e 3 bis 3, della legge provinciale 10 febbraio 2005, n. 1;
- ❖ il supporto alla Giunta provinciale nella partecipazione ai tavoli di confronto, costituiti dalle società con i soggetti portatori di interessi direttamente coinvolti con riguardo alle finalità per cui sono state istituite le società medesime in base all'articolo 33, comma 7 quinquies, della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3.

Per le misure in materia societaria che richiedono il coinvolgimento degli enti locali la struttura interna di riferimento è il Servizio finanza locale, ad eccezione delle misure previste dall'articolo 18 bis della legge provinciale 10 febbraio 2005, n. 1.

La struttura interna di riferimento per il ricevimento delle informazioni ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e per l'invio all'entità nazionale è individuata nel Servizio per il coordinamento della finanza degli enti del sistema finanziario pubblico provinciale.

La predisposizione del bilancio consolidato è svolta a cura del Dipartimento affari finanziari.

In relazione alla funzione di direttiva si stabiliscono i seguenti dettami:

- A) il Dipartimento affari finanziari istruisce e predispone, ai sensi dell'articolo 7, comma 11 bis, della legge provinciale 12 maggio 2004, n. 4, d'intesa con il Servizio per la gestione delle partecipazioni societarie e per le nomine e designazioni, ai fini della valutazione di coerenza con le strategie provinciali da parte del Dipartimento affari istituzionali, anticorruzione e trasparenza gli schemi di direttive, anche differenziate, che nei confronti delle società controllate sono finalizzate:
1. a perseguire gli impegni assunti ai sensi dell'articolo 79 dello Statuto Speciale di Autonomia;
 2. ad armonizzare gli strumenti di programmazione economico-finanziaria delle società medesime con i corrispondenti strumenti di programmazione della Provincia;
 3. a definire le modalità di impostazione dei documenti di programmazione economico-finanziaria;
 4. a prevedere il ricorso agli strumenti di sistema e l'utilizzo di altri servizi disponibili – anche in termini di reciprocità - all'interno del sistema pubblico provinciale nonché le forme di gestione associata dei servizi anche in relazione alla necessità di stimolare le sinergie ai sensi e per gli effetti dell'articolo 18, comma 2 bis, della legge provinciale 10 febbraio 2005, n. 1;
 5. ad individuare criteri di razionalizzazione per particolari tipologie di spesa;
 6. ad accelerare i tempi di pagamento (e questo è esteso anche alle società partecipate dalla Provincia, anche indirettamente) in virtù dell'articolo 18, comma 3 ter, della legge provinciale 10 febbraio 2005, n. 1;
- B) il Dipartimento organizzazione, personale e innovazione istruisce e predispone, ai sensi dell'articolo 7, comma 11 bis della legge provinciale 12 maggio 2004, n. 4, d'intesa con il Servizio per la gestione delle partecipazioni societarie e per le nomine e designazioni, ai fini della valutazione di coerenza con le strategie provinciali da parte del Dipartimento affari istituzionali, anticorruzione e trasparenza gli schemi di direttive, anche differenziate, che nei confronti delle società controllate sono finalizzate:
1. a definire i criteri e le modalità per il reclutamento del personale, anche ai sensi per gli effetti dell'articolo 37 ter della legge provinciale 3 aprile 1997,

- n. 7, e per il conferimento degli incarichi di consulenza e di collaborazione, nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e imparzialità;
2. a determinare il costo del lavoro e gli specifici criteri e modalità per il contenimento degli oneri contrattuali, che sono recepiti in sede di contrattazione di primo e di secondo livello, in virtù dell'articolo 75 quater, commi 1 e 1 bis, della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7;
 3. ad individuare i criteri e le modalità per la quantificazione della retribuzione aggiuntiva attribuibile dalle società rientranti nell'articolo 33, comma 1, lettera c), della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, al personale messo a disposizione dalla Provincia, nel rispetto di quanto previsto dal contratto collettivo e sulla scorta dell'articolo 75 quater, comma 2, della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7;
 4. a prevedere le modalità per il controllo delle dotazioni di personale delle società rientranti nell'articolo 33, comma 1, lettera c), della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, nonché i casi in cui è necessaria un'espressa autorizzazione all'assunzione e le modalità per l'accertamento degli esuberi e l'attivazione della mobilità tra i medesimi enti o tra gli enti indicati nell'articolo 53 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 75 quater, comma 2 bis, della medesima legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7.

2. Oneri informativi

Le società controllate dalla Provincia sono tenute a fornire, compatibilmente con le disposizioni dell'ordinamento provinciale, le informazioni previste dall'articolo 15 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, al Servizio per il coordinamento della finanza degli enti del sistema finanziario pubblico provinciale e, per conoscenza, al Servizio per la gestione delle partecipazioni societarie e per le nomine e designazioni.

Fermo restando quanto disposto dall'articolo 17, comma 4, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, le società direttamente controllate inviano a queste strutture, anche in relazione alle società che a loro volta le medesime controllano, con le modalità e nei termini stabiliti dalle direttive approvate dalla Giunta provinciale ai sensi dell'articolo 7, comma 11 bis, della legge provinciale 12 maggio 2004, n. 4:

- a) le segnalazioni periodiche e ogni altro dato o documento richiesto;
- b) i bilanci;
- c) i programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale;
- d) gli altri documenti obbligatori o comunque adottati, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.

In conformità all'articolo 33 ter, comma 1, della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, il Dipartimento organizzazione, personale e innovazione, di concerto - per gli aspetti di pertinenza - con il Dipartimento affari istituzionali, anticorruzione e trasparenza, con il Servizio per il coordinamento della finanza degli enti del sistema finanziario pubblico provinciale e con il Servizio per la gestione delle partecipazioni societarie e per le nomine e designazioni, cura la predisposizione della relazione che entro il mese di maggio di ogni anno la Giunta provinciale presenta alla competente commissione permanente del Consiglio provinciale sul funzionamento del sistema pubblico della Provincia. Questa relazione, inoltre:

- ❖ dà conto dello stato d'attuazione dei processi di riorganizzazione previsti dalle disposizioni in materia di società, organizzazione e personale;
- ❖ evidenzia i mutamenti rispetto alla situazione del periodo precedente, le loro ragioni, i riflessi della riorganizzazione sull'andamento della spesa, i risultati ottenuti e le eventuali criticità emerse in sede attuativa.

In base all'articolo 33, comma 9 quater, della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, le direttive della Provincia nei confronti delle società, richiamati anche dal presente allegato, sono rese pubbliche nei loro siti istituzionali e nel sito della Provincia con modalità tali da facilitarne il reperimento e la conservazione. Per il sito della Provincia provvede la struttura che cura il provvedimento.

Per le società partecipate dagli enti locali, non controllate dalla Provincia, si provvede all'adempimento in parola d'intesa fra la Giunta provinciale ed il Consiglio delle autonomie locali.

Rimangono fermi gli obblighi di pubblicità e trasparenza stabiliti dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, con oneri a carico della struttura interna di riferimento che cura il provvedimento ovvero la relazione di merito con la società.

Con l'avvenuta attivazione di un nuovo applicativo informatico per la gestione delle partecipazioni societarie le società provinciali sono incaricate dell'inserimento delle informazioni di propria competenza nel suddetto applicativo, anche al fine della razionalizzazione dei flussi informativi.

3. Efficiamento delle società controllate

Le società controllate in via diretta ed indiretta dalla Provincia, che svolgano attività economiche protette da diritti speciali o esclusivi, insieme con altre attività svolte in regime di economia di mercato, sono tenute ad adottate sistemi di contabilità separata per le attività oggetto di diritti speciali o esclusivi e per ciascuna attività, in deroga all'obbligo di separazione societaria previsto dall'articolo 8, comma 2 bis, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, con valenza, a decorrere dall'esercizio oggetto del bilancio 2018.

Con riferimento agli elementi contabili dei bilanci successivi a quello in corso al 31 dicembre 2019, le modalità relative alla separazione contabile sono indicate dalla direttiva del Ministero dell'economia e delle finanze, emanata in data 9 settembre 2019.

Le società controllate in via diretta ed indiretta dalla Provincia adottano:

- a) specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale, anche in relazione all'articolo 14 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, a decorrere dall'esercizio oggetto del bilancio 2017;
- b) misure per l'istituzione di un ufficio di controllo interno strutturato secondo criteri di adeguatezza rispetto alla dimensione e alla complessità dell'impresa sociale, che collabora con l'organo di controllo statutario, riscontrando tempestivamente le richieste da questo provenienti, e trasmette periodicamente all'organo di controllo statutario relazioni sulla regolarità e l'efficienza della gestione;
- c) misure idonee ad assicurare, ai sensi dell'articolo 33, comma 9 ter, della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, la distinzione tra funzioni di indirizzo politico-amministrativo e di gestione limitatamente alle società *in house providing*, identificate dall'Allegato A della stessa legge provinciale.

Per le società che operano nei confronti di consumatori ed utenti si stabilisce l'obbligo di adottare la Carta dei servizi per il consumatore e l'utente. Resta fermo il Codice di Comportamento degli amministratori, dei dipendenti e dei collaboratori delle società, approvato dalla Giunta provinciale con deliberazione n. 90 di data 2 febbraio 2015, che già costituisce direttiva alle società controllate da questa Provincia ai sensi dell'articolo 18 della legge provinciale 2005, n. 1.

Le società sono tenute a dare conto anche dei seguenti profili: (i) il modello di organizzazione e gestione, previsto dal decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, ed integrato dai profili concernenti la trasparenza e la prevenzione della corruzione; (ii) l'implementazione della disciplina attuativa in materia di contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; (iii) la regolamentazione della selezione, secondo i canoni della trasparenza, imparzialità e pubblicità, del personale dipendente in base all'articolo 37 ter della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7; (iv) il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica provinciale ai sensi dell'articolo 7, comma 11 bis,

della legge provinciale 12 maggio 2004, n. 4, e dell'articolo 75 quater, comma 1 bis, della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7.

Le informazioni e gli strumenti sopra previsti sono indicati nella relazione sul governo societario che le società controllate, eventualmente anche nell'ambito della relazione sulla gestione, predispongono annualmente, a chiusura dell'esercizio sociale e pubblicano contestualmente al bilancio d'esercizio.

In conformità, poi, alla deliberazione della Giunta provinciale n. 2114 di data 27 novembre 2015, confermata dal successivo provvedimento giuntale n. 2086 di data 24 novembre 2016, e, soprattutto, nell'ambito del programma di riorganizzazione e riassetto delle società provinciali, approvato dalla Giunta provinciale con deliberazione n. 542 di data 8 aprile 2016, è stato posto altresì come obiettivo del Gruppo Provincia quello della promozione di un'attenta analisi dell'operatività delle singole società partecipate dalla Provincia autonoma di Trento, al fine di reimpostare i rapporti con le stesse, perseguire così il miglioramento della loro *performance* e stimolare un grado maggiore di responsabilizzazione. Nello specifico, il suddetto programma di riorganizzazione e riassetto delle società provinciali (al paragrafo 1.3 della Sezione B) si prefigge di connotare la procedura di valutazione delle *performance* tramite sia un carattere sistematico sia un orizzonte di medio termine, affermando:

“... si devono trovare ulteriori ed idonei meccanismi di regolazione della funzione assegnata e di selezione - valutazione di obiettivi di importanza alta anche attraverso la combinazione di un benchmarking europeo (e non solo italiano) e di un adeguato budgeting. Ne consegue che gli atti di definizione di rapporti e affidamento di attività dovranno cimentarsi con questo cambio di paradigma. Infatti, l'organizzazione dell'agire pubblico per società, soprattutto quando non operano sul mercato, ma rispondono ad uno schema di autoproduzione di beni e servizi, è esposta anche al rischio tipico delle situazioni monopolistiche, le cui conseguenze, se non si ricorre all'antidoto della valutazione, si traducono, da un lato funzionale, nella rigidità strutturale e nella scarsa innovazione e, da un lato gestionale, nella tendenza a costi crescenti e servizi meno qualificati ...”.

In particolare, si conferma l'esigenza di individuare adeguati indicatori di *performance* da utilizzare per l'assegnazione di obiettivi specifici a ciascuna società, volti a migliorare il rapporto tra risorse impiegate e risultati raggiunti. Il raggiungimento di tali obiettivi deve essere puntualmente monitorato e per questo andrà implementato un idoneo meccanismo di responsabilizzazione.

Pertanto, le strutture interne di riferimento per la relazione di merito e le società, sotto la supervisione del Dipartimento affari istituzionali, anticorruzione e trasparenza, sono tenuti a:

- a) selezionare obiettivi di importanza alta anche attraverso la combinazione di un *benchmarking* italiani ed europei e di un adeguato *budgeting*, cui correlare l'individuazione di idonei indicatori di *performance*;
- b) adottare il formato standard di *reporting*, come validato dal Dipartimento affari finanziari d'intesa con il Dipartimento affari istituzionali, anticorruzione e trasparenza, per l'invio dei dati economico – finanziari da parte delle società partecipate dalla Provincia, al fine di ottenere dati confrontabili per lo svolgimento dell'attività di monitoraggio, cui correlare gli indicatori economico-finanziari anche agli effetti della valutazione del rischio della crisi aziendale, sopra richiamata, di cui agli articoli 6 e 14 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.

Modalità, termini e contenuti ulteriori possono essere stabiliti nell'ambito di aggiornamento o di nuovo programma di riordino societario di cui all'articolo 18, commi 3 bis e 3 bis 1, della legge provinciale 10 febbraio 2005, n. 1.